COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 733

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo (2317) . 733

PRESIDENTE . . 733, 734, 735, 736, 737, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755

AMATUCCI 746, 748

BERLINGUER MARIO 739, 743

BISANTIS 746, 754

BOSISIO 745

BOVA, *Relatore* . . 733, 735, 736, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 748, 749, 751, 752, 753, 754

BREGANZE . . 735, 736, 739, 741, 742, 743, 745, 746, 749, 750, 751, 754

CACCIATORE 736, 738

FORTUNA 736, 738, 741, 743, 745, 746, 748, 749

MIGLIORI . . . 734, 736, 738, 741, 747, 748

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 735, 737, 740, 744, 747, 749, 753

PENNACCHINI 742, 745, 751

ROMEO 751

RUFFINI 738, 741, 742

SFORZA 741, 746, 748

VALIANTE 738, 739, 740, 743

La seduta comincia alle 10,10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo ».

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo (2317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo ».

Poiché il provvedimento è vivamente atteso, pregherei i colleghi di essere sintetici nei loro interventi e di formulare osservazioni precise in modo da esaminarlo con la massima diligenza ma anche con la maggior urgenza possibile.

Il Relatore Bova ha facoltà di svolgere la relazione.

BOVA, *Relatore*. Il numero sempre crescente dei professionisti e geologi, le divergenze che sorsero ed i contrasti con altri or-

dini professionali, soprattutto con quello degli ingegneri, indussero il Governo a presentare un disegno di legge che venne approvato dal Parlamento il 3 febbraio 1963.

Detta legge, però, omise di prendere in considerazione, rinviandolo ad un secondo momento, il regolamento per l'elezione ed il funzionamento del consiglio dell'ordine nazionale nonché della commissione centrale prevista dall'articolo 12 della citata legge.

Con il disegno di legge oggi al nostro esame, il Governo, sia pure in ritardo (sono passati tre anni), ha inteso ovviare a questo inconveniente completando la predetta normativa con una regolamentazione della materia e risolvendo, altresì, problemi di natura transitoria in relazione al primo funzionamento del nuovo consiglio nazionale dell'ordine.

Il disegno di legge consiste in 21 articoli che si uniformano alle similari norme che regolano altre organizzazioni professionali.

Un primo gruppo di articoli è dedicato alla materia elettorale: in esso viene stabilito il numero dei componenti del consiglio nazionale dell'ordine, in numero di nove; i requisiti per l'elettorato attivo e passivo, dal quale sono esclusi i geologhi funzionari delle pubbliche amministrazioni che, in base alla legge n. 112 del 1963, fanno parte di un albo speciale; le attività preparatorie per le elezioni; le modalità delle operazioni di voto e di quelle di scrutinio; la formazione della graduatoria dei candidati e la percentuale di partecipazione degli elettori richiesta per la validità della consultazione.

Una particolare menzione deve farsi per il divieto del voto per delega, mentre è ammesso il voto per corrispondenza e vengono dettate delle norme specifiche per garantirne la segretezza.

In un secondo gruppo di articoli sono previste norme per l'elezione dei membri della commissione centrale, ai sensi dell'articolo 12 della legge citata, e la facoltà di opzione nel caso in cui le stesse persone vengano a trovarsi elette sia al consiglio nazionale che nella commissione centrale. È prevista anche, qualora l'opzione non venga esercitata entro il termine stabilito, una presunzione di rinuncia alla qualità di membro del consiglio nazioale.

Un ulteriore gruppo di articoli contiene la normativa per la prima riunione degli organi, il loro funzionamento, la durata delle cariche e la sostituzione dei membri in caso di annullamento dell'elezione di qualche componente nonché, in caso di scioglimento del consiglio nazionale, la nomina di un commissario straordinario da parte del Ministro di grazia e giustizia.

Altre disposizioni sono dedicate alla materia disciplinare: sono previste numerose sanzioni, come la censura, la sospensione dall'esercizio professionale e la radiazione. Quest'ultima sanzione è irrogata in caso di abuso o di mancanza grave nell'esercizio della professione o anche di comportamento non conforme alla dignità della professione. È prevista anche una sospensione di diritto per il professionista a carico del quale sia stato spiccato mandato o ordine di cattura, come anche è statuita la radiazione di diritto in caso di condanna dell'iscritto all'ordine a pena detentiva non inferiore a due anni; le norme del relativo procedimento garantiscono le opportune garanzie di difesa per l'incolpato.

Alcuni articoli trattano la materia dei ricorsi contro le deliberazioni del consiglio nazionale, come anche la materia dei ricorsi avverso le delibere della commissione centrale. Per queste ultime il disegno di legge ha ammesso, analogamente a quanto avviene per altri ordini professionali, la facoltà di impugnazione avanti al tribunale di Roma da parte dell'interessato o da parte del procuratore della repubblica.

Un altro gruppo di articoli disciplina la tariffa professionale, attribuendone la determinazione ad un decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emettere di concerto con il Ministro dell'industria, su proposta del consiglio nazionale dell'ordine.

Le ultime disposizioni, infine, si occupano del regime transitorio fino all'insediamento degli organi rappresentativi della categoria.

Ritengo che il disegno di legge risolva i problemi della caterogia ed auspico che la Commissione approvi il provvedimento nel testo che ci è stato presentato dal Governo, salvo alcune lievi modifiche che potranno essere apportate in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MIGLIORI. Il disegno di legge, oggi al nostro esame, costituisce una integrazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, approvata nella passata legislatura. Ritengo che l'attuale disegno di legge risolva esaurientemente i problemi specifici di questi professionisti, come anche quello, ben delicato, della giurisdizione speciale. Il mio parere è, quindi, favorevole al disegno di legge e spero che i colleghi lo vogliano approvare senza indugi

anche per esaudire le aspirazioni di questi professionisti che, fin dall'approvazione della legge del 1963, sono in attesa di costituire il loro ordine.

Il disegno di legge è formulato sulla falsa riga della legge sull'ordine dei giornalisti, e le singole norme mi appaiono accettabili anche se perfettibili.

BREGANZE. Alcuni giorni fa la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato il regolamento di applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sui geologi, per cui ritengo che il disegno di legge, oggi al nostro esame, dovrebbe costituire una integrazione della legge del 1963. Chiedo, quindi, se non possa sorgere conflitto tra il regolamento, recentemente pubblicato, e questo disegno di legge che, presentato alla Camera nel maggio 1965, solamente oggi è giunto al nostro esame. Su tale quesito gradirei qualche delucidazione.

Il relatore Bova, nel corso della sua chiara e sintetica relazione, ha fatto riferimento al sistema di votazione, che può avvenire anche mediante lettera, ed al reclamo giurisdizionale avverso le decisioni del consiglio nazionale. Per quanto riguarda la votazione mediante lettera, ritengo che, in sede di formulazione degli articoli, sarà necessario prestare molta attenzione al modo con cui questo diritto sarà concretamente definito; bisogna, infatti, evitare che questo diritto incoraggi la pigrizia dei singoli e non faccia scadere l'interesse degli interessati alla partecipazione alla assemblea. Per quanto riguarda, poi, il reclamo giurisdizionale, ritengo che l'argomento meriti tutta la nostra attenzione, soprattutto per i riferimenti che può avere con la legge sull'ordinamento forense. Ricordo, sempre a questo proposito, che, per quanto riguarda l'ordinamento dei giornalisti, è stato previsto l'accentramento del diritto di reclamo in alcune sedi giudiziali prevedendo, però, l'integrazione del collegio con « non togati » e creando, così, delle sezioni specializzate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOVA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto nella mia relazione. Al quesito posto dal collega Breganze sulla recente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento alla legge del 1963, risponderà il sottosegretario.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero, innanzi tutto, rispondere al quesito avanzato dal deputato Breganze in relazione al regolamento recentemente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Questo regolamento non ha nulla a che fare con il disegno di legge, oggi al nostro esame, che riguarda le modalità per l'elezione del consiglio nazionale dell'ordine dei geologi, mentre il regolamento pubblicato recentemente concerne le modalità per l'iscrizione all'albo, il rilascio delle tessere di riconoscimento e così via.

Per quanto si attiene al disegno di legge in esame, il Governo è favorevole e mi associo alle istanze del relatore e del deputato Migliori affinché questo testo sia, al più presto, approvato dagli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(*Elettorato*).

Il Consiglio nazionale ha sede in Roma ed è composto di nove membri.

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili.

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

(*Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine*).

L'elezione del Consiglio nazionale deve svolgersi nei trena giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica e la data deve essere fissata dal presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'avviso di convocazione è spedito per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo.

L'avviso di convocazione, che deve essere comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, deve contenere l'indicazione del luogo,

del giorno e delle ore di inizio e chiusura dell'assemblea stessa in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

BREGANZE. Vorrei un chiarimento e domando fin d'ora scusa se la memoria dovesse tradirmi. Se non vado errato nella legge forense l'elezione del consiglio nazionale non avviene prima della scadenza delle cariche, ma nel mese di gennaio, cioè successivamente al mese di dicembre in cui si completa il biennio della durata delle cariche.

Ora domando, perché eventualmente potremmo ritoccare la legge forense, è più giusto questo criterio che prevede prima della scadenza del mandato la nomina dei subentranti, o è più rituale l'altro criterio, contenuto nella legge sull'ordine degli avvocati, che prevede le nuove elezioni dopo la scadenza? Se siamo convinti che sia più giusto questo sistema, pregherei il collega Fortuna di considerare l'opportunità di presentare in Aula un apposito emendamento per modificare la norma già da noi approvata in Commissione circa il tempo della elezione del consiglio dell'ordine degli avvocati. Se, viceversa, il concetto della legge forense è più giusto, mi pare che, per ragioni di parallelismo, sarebbe opportuno assumere, anche qui, lo stesso criterio precisando che l'elezione dei componenti il nuovo consiglio ha luogo nel mese successivo alla scadenza del precedente consiglio. Mi sembra che il criterio più normale sia quello seguito dalla legge sul consiglio dell'ordine degli avvocati, tenendo inoltre conto che questo sistema trova applicazione anche per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali.

Per ragioni puramente formali, poi, proporrei di sostituire, al quarto comma dell'articolo, la parola « posta » con l'altra « lettera ».

CACCIATORE. Sono d'accordo con la osservazione del deputato Breganze, perché mi sembra strano il criterio seguito in questo disegno di legge per cui rimarrebbe in carica chi non gode più la fiducia dei colleghi.

PRESIDENTE. Ma anche nei consigli comunali si resta in carica egualmente sino all'insediamento dei nuovi amministratori.

BOVA, *Relatore*. Con il sistema proposto dal collega Breganze il consiglio scaduto resta in carica molto tempo di più.

CACCIATORE. Cessano, però, automaticamente i poteri nel momento della naturale scadenza del mandato, salvo che per l'ordinaria amministrazione.

MIGLIORI. Vi è la *prorogatio*...

BOVA, *Relatore*. Attualmente il consiglio dell'ordine degli avvocati indice le elezioni dopo che il mandato è scaduto, cioè dopo il biennio. Poi passano ancora quindici, venti giorni, un mese, per espletare le elezioni e intanto resta in carica. Il Governo, proprio per evitare questo periodo di interregno, ha ritenuto opportuno che le elezioni fossero indette un mese prima della scadenza del mandato.

CACCIATORE. È vero che per la legge forense il consiglio resta in carica anche dopo la scadenza del mandato, però i membri che lo compongono non sanno ancora se saranno rieletti; nel caso nostro, invece, rimangono in carica proprio coloro che hanno perduta la fiducia dei colleghi.

FORTUNA. A me pare molto più semplice seguire la norma generale e cioè che le elezioni per il rinnovo delle cariche siano indette a mandato scaduto. Mi sembra intollerabile che durante la pienezza dell'esplicazione del mandato vi siano nuovi consiglieri: vi sarebbe in tal caso non già una *vacatio*, ma una duplicazione di componenti del consiglio.

Non vedo alcuna difficoltà ad attendere quindici giorni e, d'altro canto, non vi sono attività straordinarie da espletare ma, come in ogni organo elettivo, i consiglieri dopo la scadenza del mandato seguitano a svolgere regolarmente i compiti di ordinaria amministrazione.

Penso, quindi, sia meglio seguire la norma generale, prevista anche per l'ordine forense e mi associo alla proposta del deputato Breganze.

PRESIDENTE. Personalmente, condivido l'obiezione del collega Breganze.

BOVA, *Relatore*. Se siamo tutti d'accordo con l'osservazione del collega Breganze, basta sostituire, al primo comma dell'articolo 2, la parola « precedenti » con l'altra « successivi ».

Prima di procedere, consentitemi di richiamare la vostra attenzione sul termine di cui all'ultimo comma ove è detto che la seconda convocazione deve aver luogo a non meno di cinque giorni dalla prima. Questo termine mi sembra molto ristretto – anche se può essere prorogato indefinitivamente – dato che abbiamo ammesso la votazione per lettera. Le operazioni per comunicare a tutti gli interessati che nella prima votazione non si è raggiunto il numero legale, il tempo necessario per spedire il nuovo voto per lettera o per tornare a Roma per votare di persona prendono del tempo. Se non vi sono obiezioni proporrei il seguente emendamento: « *All'ultimo comma dell'articolo 2 sostituire le parole:* non meno

di cinque giorni, *con le altre:* non meno di venti giorni ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A nome del Governo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore Bova: « *Al primo comma dell'articolo 2, sostituire le parole* « precedenti la » *con le altre*: « successive alla ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Breganze: « *Al quarto comma dell'articolo 2, sostituire la parola* « posta » *con l'altra*: « lettera ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto all'ultimo comma dal relatore Bova: « *Sostituire all'ultimo comma le parole*: « non meno di cinque giorni », *con le altre*: « non meno di venti giorni ».

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni apportate, lo articolo 2 risulta, pertanto, così formulato:

ART. 2.

(*Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine*).

L'elezione del Consiglio nazionale deve svolgersi nei trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica e la data deve essere fissata dal presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'avviso di convocazione è spedito per lettera raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo.

L'avviso di convocazione, che deve essere comunicato al Ministro per la grazia e la giustizia, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura dell'assemblea stessa in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3. Avverto che a questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

ART. 3.

(*Elenco degli elettori - Seggio elettorale*).

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco deve contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4. Anche a questo articolo non sono stati presentati emendamenti:

ART. 4.

(*Composizione del seggio elettorale*).

Il presidente del Consiglio nazionale prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario dell'Ordine nazionale esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(*Votazione*).

Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, col timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, debbono essere immediatamente prima dell'inizio della votazione firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgano contemporaneamente, le relative schede debbono essere di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere.

Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione di un documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore deve all'uopo richiedere alla Segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata, deve farla pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale siano apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione: il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Non è ammesso il voto per delega.

FORTUNA. Ritengo che non risponda alla migliore tecnica legislativa la formulazione di questo articolo, con tutte le schematizzazioni che contiene; sarebbe più opportuno, a mio avviso, statuire i principî fondamentali con poche frasi. Per quanto riguarda il voto per corrispondenza, osservo: in questo articolo si dice che il voto può essere espresso inviando una semplice lettera, mentre all'articolo 2 si è precisato che questo voto va espresso mediante lettera raccomandata. Riterrei opportuno eliminare questa contraddizione stabilendo, anche in questo articolo, che il voto deve essere inviato mediante lettera raccomandata.

Inoltre, la formulazione di questo articolo 5 mi sembra per alcune parti ridondante, pletorica, troppo dettagliata. Pregherei, quindi, il nostro Presidente di procedere all'approvazione dell'articolo per commi e, in quella sede, mi permetterò di presentare alcuni emendamenti più che altro di carattere formale come, ad esempio, la soppressione al quinto comma dell'inciso: « nella parte della sala a ciò destinata » che mi sembra superfluo.

CACCIATORE. Desidero far rilevare che, in ogni occasione, abbiamo fatto di tutto per garantire la segretezza del voto per cui consentitemi di esprimere il mio dissenso sul voto per lettera in quanto non lo ritengo compatibile con il principio della segretezza. Propongo, quindi, un emendamento soppressivo di tutto il settimo comma.

BOVA, *Relatore*. Desidero far presente che per i geologi il voto per lettera è una esigenza. La loro stessa professione li porta nelle zone più impervie ed inaccessibili del paese per cui molti di questi professionisti non potrebbero esser presenti alla votazione se non a prezzo di sacrifici veramente notevoli. Se non si ammette il voto per corrispondenza si corre il rischio di vedere invalidate le votazioni per l'impossibilità di raggiungere il *quorum* prescritto. Per quanto riguarda il resto dell'articolo, ritengo opportuno mantenere il testo originario, salvo naturalmente qualche modifica formale.

RUFFINI. A mio giudizio le norme contenute in questo articolo 5 hanno una spiccata natura regolamentare per cui non dovrebbero trovare collocazione nella legge. Tuttavia ritengo che sia opportuno approvare l'articolo nella formulazione integrale perché, in caso di soppressione o di radicale modificazione, il Governo sarebbe costretto ad emanare un apposito regolamento per stabilire queste stesse modalità, cosa che comporterebbe una notevole perdita di tempo. Pur riconoscendo la inusitata collocazione di simili norme in un testo di legge, sono favorevole al mantenimento dell'articolo.

VALIANTE. Ritengo che le modalità delle votazioni siano un fatto acquisito nella vita democratica del nostro paese e che tutti le conoscano bene, almeno per prassi. Suggerisco, quindi, la soppressione di tutti i commi relativi alle modalità di votazione. L'articolo dovrebbe limitarsi alle norme concernenti la votazione per lettera, in quanto questo sistema è completamente nuovo e non trova alcun riscontro in altri precedenti.

MIGLIORI. Convengo circa il carattere regolamentare di queste norme. Ricordo, tuttavia, che si verificherebbe una notevole perdita di tempo se, come ha del resto ricordato il deputato Ruffini, rimandassimo ad un regolamento la fissazione di queste modalità. Il collega Valiante si è richiamato ad una normale prassi di votazione, ma questa affermazione, valida in tesi, non regge nella ipotesi dei geologi che, iniziando solo ora attività coordinata nell'ambito di un ordine nazionale, è bene dispongano di un complesso di norme,

sia pure analitiche, proprio per evitare discussioni, incertezze ed anche contrasti particolarmente nel momento in cui sono chiamati ad eleggere i loro massimi organi rappresentativi.

Noi stessi, avvocati, ben conosciamo le battaglie – che talvolta proprio di questo si è trattato – insorte e condotte al momento della elezione del consiglio nazionale forense, o dei consigli dei singoli ordini, per una norma non chiara, o insufficiente e particolarmente interpretata o inadeguatamente applicata.

Quindi, penso non sia il caso di mutare l'articolo salvo aggiungere, dopo « lettera », la parola « raccomandata ».

BREGANZE. Mi permetto di fare una domanda e proporre all'attenzione della Commissione un argomento di carattere generale che, ritengo, sarebbe bene definire una volta per tutte.

Sorge frequentemente il tema dei limiti diversificatori tra il potere legislativo del Parlamento e quello regolamentare del Governo. Se teniamo presente i lavori preparatori della Costituzione rileviamo che le leggi devono avere una funzione di quadro dettando norme di carattere generale e rimettendo al regolamento quelle di dettaglio. Con l'articolo che stiamo esaminando siamo arrivati al sub-regolamento o, peggio, tanto che si prescrive per la chiusura della scheda: « inumidendone la parte gommata » e ci manca, ancora, la specificazione del mezzo con cui questo inumidimento deve avvenire! Siamo, quindi, di fronte a delle norme che, al massimo, andrebbero comprese in una semplice circolare di carattere altamente pignolesco.

Ora, a mio avviso, e sulla base dell'articolo 87 della Costituzione, la facoltà regolamentare del Governo, almeno per determinate materie, è *in re ipsa* senza che sia necessaria una norma legislativa che autorizzi l'esecutivo a provvedere. Desidero esternare questa preghiera: non sarebbe possibile, un giorno, attraverso l'esame congiunto delle Commissioni giustizia ed affari costituzionali, tentare di chiarire quale sia la portata ed i limiti del potere regolamentare del Governo in base alla Costituzione? Se arrivassimo alla concreta soluzione di questo punto, riusciremmo ad eliminare dalle leggi tante norme minute, di dettaglio, ed il nostro lavoro sarebbe largamente facilitato.

La mia è una raccomandazione che trae lo spunto proprio da questo disegno di legge. Tuttavia anch'io, come il collega Ruffini, pur di varare la legge in esame, darò il mio voto favorevole a questo articolo, ma è certo che si fa fatica a mandarlo giù. Infatti, senza pretendere che il nostro lavoro assurga dappertutto e sempre ad altissime sfere, è certo che oggi esaminiamo una materia sub-parlamentare.

Mi associo alla proposta del collega Migliori perché si aggiunga la parola « raccomandata » dopo « lettera ».

VALIANTE. Mi permetto d'insistere sulla mia proposta di sopprimere tutti i commi relativi alle modalità di votazione o, eventualmente, limitarla alla soppressione del secondo e del quinto comma che mi sembrano assolutamente superflui. Consentitemi, però, di mettere in luce una difficoltà che mi si è presentata leggendo l'articolo 5. Nel primo comma si dice che le schede, immediatamente prima dell'inizio della votazione, debbono essere firmate all'esterno da uno degli scrutatori. Nel penultimo comma, dove si tratta della votazione mediante lettera, si precisa che l'elettore richiede alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente firmata. Il che significa che queste schede spedite con lettera non sono firmate dagli scrutatori.

Mi sembrerebbe assai più importante stabilire un limite di tempo durante il quale possa essere chiesta la scheda per votare mediante lettera, anziché tutti questi particolari che appaiono superflui.

È molto probabile che questo argomento della votazione sarà oggetto di qualche intervento del ministero, in sede di pratica attuazione, per cui mi sembrerebbe più opportuno lasciare al regolamento o ad una circolare la regolamentazione di tutta questa parte.

BERLINGUER MARIO. Il collega Valiante ha dichiarato di esser propenso ad abbandonare una parte del suo emendamento prima enunciato; io, invece, sarei d'accordo sulla completa soppressione di tutte le norme relative alla votazione, salvo per quanto si attiene alla votazione per lettera.

A dire il vero, questo articolo, scusate la mia espressione, è veramente ridicolo e non possiamo prestarci ad una cosa del genere. Norme di questo genere, soprattutto in materia elettorale, finiscono con il dar luogo ad una serie di discussioni che non si mai come terminano! Basta che in un seggio ci siano degli elettori che vogliano cavillare!

Non mi sembra il caso di dar vita ad un sistema particolare di votazioni e sono convinto della opportunità di richiamare, anche per i geologi, i principî generali che per le votazioni, in genere, vigono nel nostro diritto.

Quindi sarei del parere di limitare questo articolo agli ultimi due commi. In ogni modo

affido questo mio giudizio al parere della Commissione e non presento degli emendamenti.

PRESIDENTE. Riepilogando, sin'ora sono state avanzate le seguenti proposte di modifica: il collega Valiante propone di sopprimere il secondo ed il quinto comma; il collega Cacciatore propone la soppressione del penultimo comma.

Vi sono inoltre altre proposte di emendamento: da parte del collega Breganze, si propone di sopprimere, nel quinto comma, le parole « inumidendone la parte gommata », mentre il deputato Migliori propone di aggiungere dopo la parola « lettera » l'altra « raccomandata »; da parte del collega Fortuna si propone di sopprimere, nel quinto comma, le parole « nella parte della sala a ciò destinata ».

Qual è il parere del relatore?

BOVA, *Relatore*. A mio parere due sono le soluzioni: o sopprimere i primi cinque commi di questo articolo e diciamo che il voto è diretto, personale e segreto secondo le modalità che, al momento, saranno precisate dal presidente del seggio, oppure dobbiamo mantenere tutti i vari commi con qualche modifica come, ad esempio, sopprimere al comma quarto le parole « da compiersi mediante la esibizione di un documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio » che risultano del tutto inutili dal momento che, subito prima, si precisa che l'ammissione al voto avviene previo accertamento dell'identità personale di ciascun elettore; al comma quinto potrebbe mantenersi solo la prima parte « L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione », sopprimendo tutto il resto; al penultimo comma, concordo sulla proposta di aggiungere la parola « raccomandata » dopo « lettera ». Sono contrario all'emendamento Cacciatore che prevede la soppressione totale del penultimo comma. Debbo un chiarimento al collega Valiante precisando che le schede inviate agli elettori che voteranno per lettera non vengono « firmate » prima della spedizione, ma solo « timbrate ». Quando la lettera sia pervenuta al presidente, questi apre la busta ed estratta la scheda chiusa la fa firmare sulla parte esterna da uno degli scrutatori. In tal modo tutte le schede che vengono poste nell'urna, sia quelle portate personalmente dagli elettori come quelle inviate per posta, sono egualmente firmate da uno scrutatore.

VALIANTE. Gli scrutatori si nominano all'inizio della votazione?

BOVA, *Relatore*. Si nominano all'inizio della votazione in analogia a quanto avviene nelle altre elezioni. È questa la ragione per cui queste schede al momento della loro spedizione non possono essere firmate dagli scrutatori in quanto non ancora nominati e vengono, quindi, solamente timbrate dall'ufficio di segreteria, mentre la firma dello scrutatore è apposta solo al momento in cui stanno per essere messe nell'urna.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Devo riconosere che questo articolo 5 contiene norme prettamente regolamentari; ricordo, tuttavia, che non tutti i problemi della categoria, che fin dall'approvazione della legge precedente sono in attesa di trovare la loro soluzione, potevano essere risolti con il regolamento di recente emanato. Se sopprimessimo l'articolo 5 si renderebbe necessaria l'emanazione di un altro regolamento, ritardando ulteriormente il funzionamento degli organi dell'Ordine. Sono, pertanto, favorevole al mantenimento del testo originario con le opportune modifiche formali.

PRESIDENTE. Procediamo all'approvazione dell'articolo comma per comma. Do nuovamente lettura del primo comma dell'articolo 5 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, col timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, debbono essere immediatamente prima dell'inizio della votazione firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del secondo comma:

« Qualora le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgano contemporaneamente, le relative schede debbono essere di colore diverso ».

Il deputato Valiante ha presentato il seguente emendamento: « *All'articolo 5 sopprimere il secondo comma* ». Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*È approvato*).

Conseguentemente l'emendamento Valiante risulta respinto.

FORTUNA. Propongo il seguente emendamento: « *All'articolo 5 secondo comma sopprimere la parola*: elettivi » dato che trattandosi di elezioni è chiaro che si tratta di membri elettivi.

BOVA, *Relatore*. Desidero ricordare che la Commissione centrale è composta di membri elettivi e di membri di diritto, per cui è necessario mantenere la parola elettivi. Sono pertanto contrario all'emendamento Fortuna.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento della parola « elettivi ».

(*È approvato*).

Essendo stato respinto l'emendamento Fortuna, e non essendovi ulteriori proposte di modifiche pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del terzo comma dell'articolo 5:

« L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere ».

BREGANZE. Ritengo che questo comma sia assolutamente superfluo, in quanto è logico che non si può votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere. Dato poi che all'articolo 6 si dice che sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere, propongo un emendamento soppressivo di tutto il terzo comma dell'articolo 5.

BOVA, *Relatore*. Concordo.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal deputato Breganze è così formulato: « *All'articolo 5 sopprimere il terzo comma* ». Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del terzo comma.

(*Non è approvato*).

Il terzo comma si intende, quindi soppresso.

Do nuovamente lettura del quarto comma:

« Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione di un documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento d'a parte di un componente del seggio ».

A questo comma il relatore Bova ha presentato il seguente emendamento: « *All'articolo 5, quarto comma, sopprimere le parole*: " da compiersi mediante l'esibizione di un documento di identificazione, ovvero medianteil riconoscimento da parte di un componente del seggio " ».

Trattandosi di un emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'inciso si intende, quindi, soppresso.

MIGLIORI. Propongo il seguente emendamento: « *All'articolo 5, quarto comma, sostituire la parola* " Esso " *con le altre* " L'elettore " ». Più che altro si tratta di un doveroso coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Migliori.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma che a seguito degli emendamenti approvati, rimane così formulato:

« L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale ».

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del quinto comma:

« L'elettore, ritirata la scheda provvede immediatamente alla sua compilazione nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna ».

Il deputato Valiante ha presentato il seguente emendamento: « *All'articolo 5 sopprimere il quinto comma* ».

Trattandosi di un emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del comma.

(*È approvato*).

Si intende, quindi che l'emendamento Valiante è stato respinto.

SFORZA. Propongo di sostituire il quinto comma con il seguente: « Il voto è diretto, personale e segreto ».

RUFFINI. Propongo di sopprimere le seguenti parole: « nella parte della sala a ciò destinata » e « inumidendone la parte gommata ».

BOVA, *Relatore*. Sull'emendamento Sforza il relatore non può che essere contrario per le ragioni già dette e cioè che, in questo caso, o si sopprime tutto l'articolo lasciando

alla discrezionalità del presidente del seggio di fissare le modalità dello svolgimento delle votazioni o si accetta l'articolo 5 con gli opportuni adattamenti.

Invece sono favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal deputato Ruffini. Se questo emendamento fosse accolto il testo del comma sarebbe così formulato: « L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione; quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Sforza che è così formulato: « *All'articolo 5 sostituire il quinto comma con il seguente*: " Il voto è diretto, personale e segreto " ».

(*Non è approvato*).

BOVA, *Relatore*. Il collega Migliori in questo momento mi faceva notare, giustamente, che in genere le elezioni per i consigli di tutti gli ordini si svolgono con una certa confusione per cui avviene che si compili la scheda dove uno si trova magari in presenza o con la collaborazione di altri colleghi. Per questo il deputato Migliori sostiene, a ragione, che obbligando gli elettori a compilare la scheda nella cabina e cioè nella « parte della sala a ciò destinata », si garantisce una maggiore serietà nello svolgimento delle operazioni elettorali. Sarei, quindi, per il mantenimento delle parole « nella parte della sala a ciò destinata ».

RUFFINI. Concordo con il suggerimento del collega Migliori fatto proprio dal relatore.

PRESIDENTE. Il deputato Ruffini mi ha presentato il seguente emendamento: « *All'articolo 5 quinto comma, sopprimere le parole:* inumidendone la parte gommata ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Si intende, quindi, che l'inciso, in accoglimento dell'emendamento Ruffini, è soppresso.

BREGANZE. Prima di passare alla votazione del comma quinto nella sua formulazione quale risulta a seguito dell'emendamento testé approvato propongo che questo comma venga aggiunto al comma quarto formando un tutto unico.

Il testo sarebbe, quindi, il seguente:

« L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale e, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione nella parte della sala a ciò destinata; quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni sulla proposta del deputato Breganze pongo in votazione il comma quarto con l'aggiunta del testo del comma quinto, quale risulta a seguito dell'emendamento soppressivo testé approvato e con la sola eliminazione delle parole « L'elettore » per necessità di coordinamento formale, secondo la formula di cui ha dato lettura il collega Breganze.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del sesto comma cui non sono stati presentati emendamenti:

« Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutinatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del settimo comma:

« È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore deve all'uopo richiedere alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata, deve farla pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale siano apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione: il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna ».

Ricordo che il deputato Cacciatore ha proposto la soppressione integrale di questo comma.

PENNACCHINI. Con il comma in esame si è voluto agevolare la votazione di coloro che sono lontani dalla sede ammettendo l'invio del voto per lettera. Ritengo, tuttavia, che le formalità richieste per inviare il voto per lettera siano tali e tante da indurre gli interessati a rinunciare a questa facoltà. Considero inutile l'autentica del notaio e mi sembra sufficiente la firma dell'interessato, previo deposito presso il Consiglio nazionale dell'ordine della firma autografa. Propongo, quindi, un emendamento soppressivo della frase « autenticata dal sindaco o dal notaio ».

FORTUNA. Ritengo che la mancata autentica da parte del sindaco o del notaio non si concili con la segretezza del voto.

PRESIDENTE. A me pare che questa autentica possa essere fatta anche prima che l'interessato abbia compilata la scheda poiché il notaio o il sindaco hanno solamente il compito di garantire l'autenticità della firma che l'interessato appone in loro presenza sulla busta.

Praticamente, io elettore, vado dal sindaco o da un notaio, prendo una busta, firmo, faccio autenticare la firma e poi mi reco a casa, compilo la scheda, la chiudo, la metto nella busta che porta la mia firma autenticata, vi appongo i sigilli, chiudo tutto in un'altra busta con l'indirizzo del Consiglio dell'ordine e spedisco con raccomandata.

Cioè, né il notaio, né il sindaco possono essere al corrente dell'uso cui serve la busta con la firma e la autentica.

VALIANTE. Penso che la norma non vada così interpretata, anche se in effetti la lettera del comma lasci ampio spazio alla intelligenza della disposizione. Ritengo invece che l'interessato, dopo aver compilato e chiusa la scheda la metta in una busta e su questa busta chiusa apponga la propria firma davanti al notaio o al sindaco che la autentica.

FORTUNA. Ritengo che si debba anche studiare, già che siamo in sede di dettagli. l'opportunità di conservare o meno la parola « sigillata », in quanto, a mio parere, varie possono essere le interpretazioni ed ampio il campo per le contestazioni. Si sigilla con la ceralacca, si sigilla con un bollo a gomma forte, può esser sufficiente la firma dell'elettore o del notaio o del sindaco apposta di traverso ai lembi chiusi della lettera, può essere sigillata con una serie di timbri a umido o a secco posti a cavallo dei lembi chiusi! E ve ne saranno altre forme ancora! Quale vogliamo scegliere? Non sarebbe più semplice e meno pericoloso dire soltanto: in busta chiusa?

BOVA, *Relatore*. Il sigillo serve a garantire l'integrità della busta, e mi sembra inutile specificare che cosa si intenda per sigillo, in quanto a mio giudizio si tratta di quello a ceralacca. Questo sigillo non è necessario che sia apposto dal notaio, lo può fare l'interessato. Il presidente del seggio non dovrebbe accettare buste non sigillate, poiché in tal modo la loro integrità non sarebbe garantita.

Concordo con il deputato Pennacchini sul fatto che questo sistema di votazione per lettera è piuttosto complicato ma vi si ricorrerà in caso di notevole interesse da parte del votante o di grosse battaglie, per cui non credo che la complessità degli adempimenti farà desistere gli interessati dalla votazione.

Desidero aggiungere che, forse, sarebbe meglio non limitare l'autenticità della firma solo a quella del notaio o del sindaco, perché potrebbe essere fatta, anche più agevolmente dal conciliatore.

BERLINGUER MARIO. Non dimentichiamoci che l'autentica da parte del notaio richiede una determinata formula e non credo che i notai vogliano o possano rinunciare al loro formalismo.

VALIANTE. Per l'autentica di una sottoscrizione basta la sola firma del notaio ed il suo timbro, naturalmente sempre che il notaio conosca personalmente l'interessato.

BREGANZE. Devo rilevare che, mentre è esatta la formula « autenticata dal sindaco », trovo errato dire, come è scritto nel contesto di questo comma « dal notaio ». Propongo, quindi il seguente emendamento: « *All'articolo 5 comma settimo sostituire le parole* " dal notaio " *con le altre* " da un notaio " ».

FORTUNA. Malgrado il parere del relatore sostengo l'equivocità del vocabolo « sigillo » che propongo di sostituire con l'altro « chiusa ». D'altro canto abbiamo statuito che la lettera deve essere raccomandata, per cui abbiamo già una certa garanzia.

PRESIDENTE. Se non vengono presentati altri emendamenti, attualmente abbiamo un emendamento Cacciatore che propone la soppressione di tutto il comma settimo. Segue un emendamento proposto dal deputato Pennacchini che propone la soppressione delle parole: è « autenticata dal sindaco o dal notaio ».

Vi è, poi, l'emendamento Fortuna che propone di sostituire la parola « sigillata » con l'altra « chiusa ». Il relatore Bova, accogliendo l'emendamento annunciato dal deputato Breganze e completandolo, propone di sostituire le parole « autenticata dal sindaco o dal notaio » con le altre « autenticata dal sindaco o suo delegato oppure da un notaio o dal conciliatore ». Inoltre, sempre il relatore Bova, propone di sostituire le parole « senza dispiegarla » con le altre « senza aprirla ».

Da ultimo c'è l'emendamento proposto dal deputato Migliori di aggiungere dopo le parole « mediante lettera » l'altra « raccomandata ».

Qual'è il parere del relatore su questi emendamenti?

BOVA, *Relatore*. Sono contrario, per i motivi già detti alla soppressione di tutto il comma proposto dal deputato Cacciatore.

Sono contrario all'emendamento Pennacchini perché ritengo più opportuno allargare la competenza di coloro che devono provvedere all'autenticazione della firma.

PRESIDENTE. E il Governo?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Comissione per quanto riguarda l'emendamento Fortuna, mentre si associa al relatore per quanto concerne l'emendamento Cacciatore e quello proposto dal deputato Pennacchini.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal deputato Cacciatore: « *All'articolo 5 sopprimere il settimo comma* ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*È approvato*).

Si intende, quindi, che l'emendamento Cacciatore è stato respinto.

Do lettura dell'emendamento Pennacchini: « *All'articolo 5, settimo comma sopprimere le parole:* autenticata dal sindaco o dal notaio ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*È approvato*).

Si intende, quindi, che l'emendamento Pennacchini è stato respinto.

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento a firma del deputato Fortuna: « *All'articolo 5, settimo comma, sostituire la parola:* " sigillata " *con l'altra:* " chiusa " ».

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento Bova-Breganze: « *All'articolo 5, settimo comma, sostituire le parole:* autenticata dal sindaco e dal notaio *con le altre:* autenticata dal sindaco o dal suo delegato oppure da un notaio o dal conciliatore ».

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento del relatore Bova: « *All'articolo 5, settimo comma, sostituire le parole:* senza dispiegarla *con le altre:* senza aprirla ».

(*È approvato*).

Resta, ora, l'ultimo emendamento, quello proposto dal deputato Migliori. Trattandosi di emendamento aggiuntivo lo porrò in votazione dopo la approvazione del comma settimo.

Questo comma, a seguito degli emendamenti sin qui opprovati risulta così formulato:

« È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore deve all'uopo richiedere alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata, deve farla pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o suo delegato oppure da un notaio o dal conciliatore e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione: il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza aprirla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Migliori: « *All'articolo 5, comma settimo, dopo le parole* mediante lettera *aggiungere la seguente:* raccomandata ».

(*È approvato*).

Pongo, ora, in votazione il settimo comma nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rimane, quindi, l'ultimo comma dell'articolo 5. Avverto che non sono stati presentati emendamenti. Ne do nuovamente lettura:

« Non è ammesso il voto per delega ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 5 risulta, pertanto, a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

ART. 5.

(*Votazione*).

Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, col timbro dell'ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, debbono essere immediatamente prima dell'inizio della votazione firmate all'esterno da uno degli scrutatori in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi del-

la Commissione centrale si svolgano contemporaneamente, le relative schede debbono essere di coloro diverso.

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamente della sua identità personale e, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione nella parte della sala a ciò destinata; quindi la chiude e la riconsegna al Presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore deve, all'uopo, richiedere alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata, deve farla pervenire prima della chiusura delle votazioni al Presidente del seggio in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o suo delegato oppure da un notaio o dal conciliatore, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il Presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza aprirla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Non è ammesso il voto per delega.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(*Scrutinio*).

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Ove i votanti siano almeno un quarto degli elettori, da immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, sigillate le schede, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti non debbono in ogni caso essere meno di un decimo degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei candidati eletti.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

FORTUNA. Penso che non sia opportuno stabilire che, in ogni caso, si debba attendere lo scadere delle otto ore per dichiarare chiusa la votazione; bisogna considerare anche, a mio avviso, il caso in cui tutti abbiano votato prima di questo termine. Propongo pertanto il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma: « Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nella liste elettorali » poi segue il testo del primo comma: « decorse otto ore dall'inizio... ».

PENNACCHINI. Mi sia consentito richiamare l'attenzione dei colleghi sul terzo comma in quanto non capisco che cosa si voglia dire con la frase « sigillate le schede »; penso che si voglia intendere « sigillate le urne », dato che il presidente del seggio non può sigillare le schede una per una...

BOSISIO. Si tratta di una dizione impropria. Credo che il significato sia quello di raccogliere in un plico sigillato le schede votate quando non sia stato raggiunto il *quorum*. Propongo, quindi, un emendamento sostitutivo della frase « sigillate le schede », con la frase « raccolte le schede in un plico sigillato ».

BREGANZE. Chiedo il conforto del parere dei colleghi perché dalla lettura dell'articolo temo di capire che queste schede raccolte, come sembra in un plico sigillato vengono conservate per essere, poi, usate nella seconda convocazione. Però, mi rifiuto di credere che questo sia il significato della norma in quanto contrasterebbe con ogni logica. Penso, pertanto, che si dovrebbe specificare che le schede vengono conservate in archivio, in quanto annullate.

Desidero, inoltre, sottolineare che, a mio avviso, è troppo basso il numero di un decimo degli elettori quale *quorum* per la validità

della seconda votazione, come anche è troppo basso il numero di un quarto degli elettori per la validità della prima votazione.

Propongo, pertanto, di elevare il *quorum* da un quarto alla metà degli elettori per la prima votazione, e da un decimo ad un quarto per la seconda votazione.

PRESIDENTE. Scusatemi, anche se può sembrare illogico, come ha detto il collega Breganze, ma ho l'impressione che l'articolo voglia proprio dire che le schede sono sigillate e conservate per essere usate nella seconda convocazione...

BISANTIS. Ritengo anch'io che con la formula usata si intenda affermare che le schede debbano essere conservate per venire usate nella seconda votazione; è questa indubbiamente una cosa strana, ma è ciò che si rileva dal testo dell'articolo.

Aggiungo, anche, che questo sistema di votazione per lettera non garantisce, a mio avviso, la segretezza del voto, in quanto lo scrutatore può, al momento dell'imbussolamento, firmarla in un determinato modo per poi riconoscerla, durante lo scrutinio, in modo da venire a sapere come abbia votato una determinata persona. Temo, inoltre, che questa legge possa, in futuro, influenzare altre leggi su ordini professionali e non mi sembra che questo influsso sia dei più raccomandabili.

FORTUNA. Se le schede non sono valide per la seconda votazione, è inutile conservarle. Bisogna anche vedere se tra queste schede nulle vadano a finire anche quelle iniviate per lettera, o se queste, invece, non debbano essere conservate. In caso che anche queste schede spedite con lettera vengano annullate, bisogna dare tempo al Consiglio dell'ordine di inviare ai votanti da fuori sede le nuove schede ed a questi di farle giungere prima della seconda convocazione.

AMATUCCI. Sono contrario a questa interpretazione della conservazione e riutilizzazione delle schede perché, accettandola, verremmo ad istituire un sistema elettorale del tutto anomalo.

Le osservazioni qui fatte sono giuste, ma se consideriamo che nella seconda convocazione è necessario ripetere totalmente l'elezione senza ritenere valide le schede votate in prima convocazione, allora è evidente la necessità di avere un congruo lasso di tempo a disposizione.

Abbiamo fatto bene, in sede di articolo 2, su suggerimento del relatore, a precisare che la seconda convocazione non può essere indetta prima di venti giorni. Questo termine mi sembra sufficiente dato, poi, che fissa solo il periodo minimo.

SFORZA. La proposta può sembrare audace, ma dato il modo in cui è formulata questa legge proporrei che il relatore, il rappresentante del Governo ed un ristrettissimo gruppo di colleghi si riunissero per rivedere la formulazione di questo disegno di legge. Tutti siamo d'accordo sullo spirito della legge, ma essa è formulata – me lo si consenta – in maniera assurda, con delle norme del tutto superflue e con una formulazione veramente insolita per cui, come diceva il collega Bisantis, vi è il pericolo che noi si approvi una legge, riguardante un ordine professionale, con un sistema di votazione del tutto nuovo ed anomalo che, domani, potrebbe essere preso a modello. E non vi è dubbio che non sarebbe un bel modello!

PRESIDENTE. Personalmente sono pienamente d'accordo con la proposta del deputato Sforza ma ci troviamo in difficoltà dal punto di vista procedurale perché siamo già in sede di votazione degli articoli: dobbiamo quindi, necessariamente, andare avanti e con enorme pazienza.

A questo punto dobbiamo scegliere tra la soluzione che appare dalla lettera dell'articolo, cioè di considerare utilizzabili i voti della prima votazione oppure di respingere questa norma e di ritenere quel materiale inutilizzabile.

Se scegliamo la prima soluzione, allora potremmo lasciare la formulazione del terzo comma presso a poco come sta; se, invece, riteniamo che la seconda votazione, come sembra più corretto, ponga nel nulla la prima, dobbiamo rivedere tutto il comma.

L'orientamento prevalente della Comissione mi sembra favorevole alla seconda soluzione, salvo ulteriori dichiarazioni dei colleghi.

BREGANZE. La discussione si è aperta, mi pare, sulla formulazione tecnica del terzo comma, ma è subentrato, a mio giudizio un altro argomento che ha un peso notevole e cioè se si debba o meno tener conto in sede di seconda votazione dei voti pervenuti per lettera.

Mi domando: sarebbe configurabile prevedere che le schede inviate per posta vengano poste nell'urna per ultime dopo avere constatato che, assomandole ai voti personalmente espressi si raggiunge il *quorum* necessario? Nell'ipotesi che anche con i voti dati per corrispondenza non si raggiungesse il *quorum* necessario, i voti inviati per lettera, potrebbero venir conservati in un plico sigillato e posti nell'urna in sede di seconda votazione.

Capisco che questa è una forma ibrida, ma si eviterebbero notevoli complicazioni come inviare nuove lettere e schede a quelli che hanno votato per corrispondenza costringendoli a tornare dal notaio e rivotare. Nel contempo si permetterebbe a coloro che vengono a votare di persona di poterlo fare liberamente una seconda volta.

MIGLIORI. Non penso di poter aderire a questa proposta. Quando si parla di seconda votazione si intende una riduzione in pristino, per cui le schede già votate non possono essere riutilizzate.

Bisogna, inoltre, pensare alla libertà di scelta di chi vota e nel tempo che intercorre fra le due votazioni possono anche intervenire degli episodi che inducano gli interessati a modificare la precedente espressione del voto. Senza considerare che, nel mentre, qualcuno potrebbe anche morire e così la seconda votazione andrebbe subito invalidata in quanto si avrebbe nell'urna un voto di persona inesistente.

BOVA, *Relatore*. Mi pare opportuno accettare la seconda tesi e cioè di andare alla seconda votazione senza tener alcun conto di quanto è avvenuto nella prima. Sono favorevole all'aumento del *quorum* sia per la prima sia che per la seconda votazione come proposto dal deputato Breganze.

Per quanto riguarda le schede usate nella prima votazione, è chiaro che non possono essere valide per la seconda votazione. Queste schede tuttavia vanno raccolte in un plico sigillato e conservate, per ogni evenzienza, sino al momento della proclamazione degli eletti o meglio sino all'esaurimento dei reclami, qualora siano stati presentati, oppure sino alla scadenza dei termini per la presentazione quando non vi siano stati reclami. Sono, quindi, favorevole all'emendamento Bosisio, che sostituisce le parole « sigillate le schede » con le parole « raccolte le schede in un plico sigillato ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Condivido perfettamente la impostazione che ha dato al problema il Presidente.

È di tutta evidenza che anche la suggestiva proposta Breganze non risolve il problema.

Se vogliamo seguire la seconda soluzione, come proposto dal relatore, con cui concordo, in questo articolo 6 dovrebbe meglio precisarsi che, qualora si fa luogo, per mancanza del numero legale, alla seconda votazione, tutte le schede della prima votazione non hanno valore e sono conservate ai soli fini di qualche contestazione, sino al momento della proclamazione definitiva dei nuovi eletti, cioè dopo scaduto il termine per la presentazione dei reclami e dopo la decisione sui reclami stessi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, procederemo all'approvazione di questo articolo 6 per commi.

Do nuovamente lettura del primo comma:

« Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti ».

A questo comma è stato presentato un solo emendamento aggiuntivo a firma del deputato Fortuna, per cui pongo, prima in votazione il testo del comma.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'emendamento aggiuntivo Fortuna: « *All'articolo 6 aggiungere le seguenti parole premettendole all'inizio del primo comma:* Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nelle liste elettorali o».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del testo del primo comma dell'articolo 6 che a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

« Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nelle liste elettorali o decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del secondo comma:

« Ove i votanti siano almeno un quarto degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione ».

A questo comma il deputato Breganze ha presentato il seguente emendamento: « *All'articolo 6, secondo comma, sostituire le parole:* almeno un quarto degli elettori, *con le altre:* almeno la metà degli elettori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo comma risulta, pertanto, a seguito dell'emendamento introdotto, così formulato:

« Ove i votanti siano almeno la metà degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del terzo comma:

« In caso contrario, sigillate le schede, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti non debbono in ogni caso essere meno di un decimo degli elettori ».

Su questo comma sono stati, sin'ora, presentati i seguenti emendamenti: a firma del deputato Breganze: « *All'articolo 6, terzo comma, sostituire le parole:* meno di un decimo degli elettori, *con le altre:* meno di un quarto degli elettori »; a firma del deputato Bosisio: « *All'articolo 6, terzo comma, sostituire le parole:* sigillate le schede *con le altre:* raccolte le schede in un plico sigillato ».

BOVA, *Relatore*. Per quanto concerne lo emendamento Breganze di elevare il *quorum* da un decimo ad un quarto dei votanti sono perfettamente d'accordo. Ritengo che l'emendamento proposto dal deputato Bosisio sia accettabile. Ricordo che queste schede usate nella prima votazione devono essere conservate in modo da averle disponibili in caso di contestazione. Si potrebbe completare l'emendamento Bosisio in questo modo: « in caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, si indice la nuova votazione ».

MIGLIORI. In relazione alla nuova formula proposta dal relatore riterrei più esatto conservare il termine « rinvia », in quanto è lo stesso presidente del seggio che rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione.

AMATUCCI. Concordo con l'opinione del collega Migliori, in quanto sia la prima quanto la seconda convocazione sono già fissate nello stesso avviso di convocazione e, pertanto, è lo stesso presidente del seggio che rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, dopo aver accertato che non si è raggiunto il *quorum*.

BOVA, *Relatore*. Manteniamo allora il testo originario. Basterà pertanto dire: « in caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione ». Ritengo che sia più opportuno, infatti, specificare che si rinvia per una nuova votazione, in modo da eliminare ogni dubbio sulla possibilità di riutilizzare le schede con cui si è votato in prima convocazione.

PRESIDENTE. Penso che questa formulazione sia la più esatta, in quanto specifica che si tratta di una nuova votazione. Già che siamo in via di perfezionamento di questa formula mi sembrerebbe più tecnico al posto della parola « elettori » porre « aventi diritto al voto ».

BOVA, *Relatore*. Lascerei la parola « elettori » perché elettore vuol dire iscritto nelle liste elettorali e solo chi è iscritto nelle liste ha diritto di esprimere il voto.

PRESIDENTE. Il terzo comma, dunque, sarebbe così formulato: « In caso contrario, raccolte le schede in plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione per la cui validità i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di un quarto degli elettori ».

MIGLIORI. Signor Presidente, prima di procedere alla votazione di questo comma è mio dovere sottoporre alla considerazione della Commissione la preoccupazione che mi faceva presente il collega Breganze, cioè: come viene avvertito l'elettore che ha espresso per lettera il proprio voto che la prima votazione non ha raggiunto il *quorum* prescritto e che si deve provvedere ad una nuova votazione?

PRESIDENTE. Sarà il consiglio dell'ordine, evidentemente, ad avvertire l'elettore della necessità di una seconda votazione.

FORTUNA. Anche a coloro che hanno votato di persona è necessario comunicare che non si è raggiunto il *quorum* e che bisogna procedere ad una nuova votazione. Può, infatti, darsi il caso che uno sia stato presente alla prima delle otto ore e, poi, se ne sia andato per cui ignora se il *quorum* sia stato raggiunto o meno.

BOVA, *Relatore*. Suggerirei di aggiungere al terzo comma un inciso che verrebbe ad essere così formulato: « rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'articolo 2. Per la validità della seconda votazione il numero dei votanti non deve essere inferiore ad un quarto degli elettori ».

SFORZA. *Quid juris* se nemmeno nella seconda votazione si raggiunga il *quorum?*

PRESIDENTE. Si comincia tutto daccapo oppure si nomina un commissario straordinario data la impossibilità di funzionare del consiglio dell'ordine.

Il Relatore Bova, facendo propri gli emendamenti presentati dai deputati Breganze e Bosisio e tenendo conto delle varie osserva-

zioni emerse nel corso della discussione mi ha presentata una nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 6 che è del seguente tenore:

« In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'articolo 2. Per la validità della seconda votazione il numero dei votanti non deve essere inferiore ad un quarto degli elettori ».

Qual è il parere del Governo?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A nome del Governo dichiaro di esser favorevole al nuovo testo del terzo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 6, sostitutivo del comma originale, proposto dal relatore Bova. Avverto che questa nuova formulazione, di cui ho già dato lettura, ha assorbito gli emendamenti proposti dai colleghi Bosisio e Breganze.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del quarto comma dell'articolo 6:

« Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere ».

FORTUNA. Propongo di sopprimere le parole « in maniera inoppugnabile », dato che queste parole non hanno alcun significato pratico.

BREGANZE. Per quanto riguarda la seconda parte di questo comma, non riesco a capire che cosa si intenda dire con la frase « Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere ». Bisogna specificare se si intendono nulli i voti o se si debbono annullare le schede. Personalmente penso che sarebbe meglio specificare che sono nulle le schede, in modo da evitare possibili riconoscimenti dei voti. Infatti scrivere un numero di nominativi superiore a quello dei candidati richiesti potrebbe essere un modo per rendere manifesto il proprio voto. Propongo quindi di sostituire le parole: « Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere » con le seguenti: « Sono altresì nulle le schede contenenti un numero di nominativi eccedenti quello dei candidati da eleggere ».

BOVA, *Relatore.* Sono favorevole tanto all'emendamento Fortuna quanto a quello del deputato Breganze in quanto semplificano e chiariscono l'intendimento della norma.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A nome del Governo mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento a firma del deputato Fortuna: « *All'articolo 6, quarto comma, sopprimere le parole:* " in maniera inoppugnabile " ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Si intende, quindi, che l'inciso viene soppresso.

Pongo in votazione l'emendamento a firma del deputato Breganze: « *All'articolo 6, quarto comma, sostituire le parole* " Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere " *con le altre:* " Sono altresì nulle le schede contenenti un numero di nominativi eccedenti quello dei candidati da eleggere " ».

(*È approvato*).

A seguito degli emendamenti ora approvati la formulazione del quarto comma risulta la seguente:

« Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore avvia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono altresì nulle le schede contenenti un numero di nominativi eccedente quello dei candidati da eleggere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al quinto comma non sono stati presentati emendamenti. Ne do comunque nuovamente lettura:

« Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al sesto comma non sono stati presentati emendamenti. Ne do comunque nuovamente lettura:

« Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei candidati eletti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'ultimo comma non sono stati presentati emendamenti. Ne do comunque nuovamente lettura:

« Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 6 risulta, quindi, a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

ART. 6.

(*Scrutinio*).

Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nelle liste elettorali o decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Ove i votanti siano almeno la metà degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'articolo 2. Per la validità della seconda votazione il numero dei votanti non deve in ogni caso essere meno di un quarto degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengano segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono, altresì, nulle le schede contenenti un numero di nominativi eccedenti quello dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei candidati eletti.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti:

ART. 7.

(*Diritto di opzione – Sostituzione*).

Ove un membro della Commissione centrale risulti eletto membro del Consiglio nazionale dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso deve entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione optare per una delle due cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Per la sostituzione il Consiglio nazionale provvede a norma dell'articolo 10 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

(*Elezione dei membri della Commissione centrale – Opzione*).

Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera *d*) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, valgono in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Il membro del consiglio nazionale che sia eletto membro della Commissione centrale dovrà optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.

BREGANZE. Mi appare inutile fare riferimento alla lettera *d*) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112; la Commissione centrale è una sola e non vedo possibilità di errori.

PRESIDENTE. Penso che il deputato Breganze abbia ragione; tuttavia, non credo sia necessario modificare ora l'articolo che, semmai, potrà essere rivisto in sede di coordinamento.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 8 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

(*Comunicazioni dell'esito delle elezioni*).

Il presidente del seggio, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale.

I risultati delle elezioni sono inoltre comunicati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

(*Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale – Cariche e durata*).

Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e nella stessa sono eletti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la Commissione centrale il Ministro provvede ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Se il presidente e il vice presidente siano assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e negli altri casi il voto del presidente.

Il Consiglio nazionale e la Commissione centrale durano in carica rispettivamente tre e quattro anni, con decorrenza dalla relativa data di insediamento.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che li seguono nell'ordine.

In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive.

I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

ROMEO. Osservo che all'otttavo comma si fa decorrere il termine per la durata in carica del Consiglio nazionale e della Commissione centrale dalla data dei relativi insediamenti, mi sembra, questa, una formula inusitata, in quanto per le cariche elettive, la durata del mandato decorre dal giorno della proclamazione.

BREGANZE. L'osservazione del deputato Romeo è giusta, ma vale esclusivamente per gli organi rappresentativi che siano espressi esclusivamente attraverso sistemi elettorali. Qui il caso è diverso, perché la Commissione centrale è composta anche da membri non elettivi, cioè da persone nominate direttamente dal Capo dello Stato. Da ciò consegue la necessità, di fronte a designazioni non contemporanee dei vari componenti la Commissione centrale, di trovare una data unica da cui far decorrere la durata dell'incarico. Sono quindi favorevole alla formulazione di cui all'ottavo comma per cui conviene lasciare l'inciso « dalla data di insediamento ».

Proporrei invece di fare un unico comma degli ultimi tre.

PRESIDENTE. Ringrazio il deputato Breganze per la chiara spiegazione data al collega Romeo. D'accordo per la unificazione degli ultimi tre commi in uno solo.

PENNACCHINI. Al primo comma, per ragioni di carattere formale, propongo di sostituire le parole « entro venti giorni dalla proclamazione dà comunicazione », con le altre: « entro veni giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ».

BOVA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal deputato Pennacchini.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento a firma del deputato Pennacchini:

« *All'articolo 10, primo comma, sostituire le parole*: entro venti giorni dalla proclamazione dà comunicazione, *con le altre*: entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 10 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

« Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comu-

nicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Non essendo stati presentati emendamenti agli altri commi li pongo successivamente in votazione con la avvertenza che gli ultimi tre comma, accogliendo il suggerimento del deputato Breganze vanno unificati in un comma unico:

« La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e nella stessa sono eletti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere ».

(*È approvato*).

« Per la Commissione centrale il Ministro provvede ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112 ».

(*È approvato*).

« Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti ».

(*È approvato*).

« Se il presidente e il vice presidente siano assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età ».

(*È approvato*).

« Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo ».

(*È approvato*).

« In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e negli altri casi il voto del presidente ».

(*È approvato*).

« Il Consiglio nazionale e la Commissione centrale durano in carica rispettivamente tre e quattro anni, con decorrenza dalla relativa data di insediamento ».

(*È approvato*).

« I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituti dai candidati compresi nella graduatoria che li seguono nell'ordine. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

(*Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale – Sostituzione – Rinnovo della elezione*).

La Commissione centrale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio nazionale, invita detto Consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

In mancanza di tali candidati il Consiglio nazionale deve fissare entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

BOVA, *Relatore*. A mio giudizio anche la elezione in seconda convocazione deve avvenire con le stesse modalità della prima, per cui propongo di sopprimere all'ultimo comma le parole « in quanto applicabili ».

PRESIDENTE. Il relatore Bova ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 11, ultimo comma, sopprimere le parole*: in quanto applicabili ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Si intende, pertanto, che l'inciso è soppresso.

Do lettura dell'articolo 11 che a seguito dell'emendamento ora approvato risulta così formulato:

ART. 11.

(*Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale – Sostituzione – Rinnovo della elezione*).

La Commissione centrale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio nazionale, invita detto Consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

In mancanza di tali candidati il Consiglio nazionale deve fissare entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

(*Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale*).

La Commissione centrale, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia.

Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

BOVA, *Relatore*. In questo articolo 12 bisognerebbe sopprimere, all'ultimo comma, le parole « in quanto applicabili » come è stato fatto all'articolo 11. Inoltre, mi sembrerebbe opportuno prevedere l'ipotesi che non si sia raggiunto, in sede di seconda votazione, il *quorum* di « un quarto » degli iscritti e formulare una norma adeguata. Osservo, ancora, che la Commissione centrale dovrebbe dare comunicazione non solo al Ministro di grazia e giustizia, ma anche al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma in analogia a quanto già previsto, perché il presidente del seggio dà notizia al Procuratore della Repubblica dell'avvenuta elezione dei vari componenti dei singoli organi, a maggior ragione dovrà dargli comunicazione la Commissione centrale nel caso in cui il Consiglio dell'ordine venga sciolto.

Infine, nel caso in cui in sede di seconda votazione non si sia raggiunto il *quorum* perché dobbiamo arrivare subito ad un commissario quando potremmo provvedere molto più organicamente e rapidamente al rinnovo delle elezioni?

PRESIDENTE. Teniamo presente che, con questa soluzione, il Consiglio e la Commissione centrale scaduti, supererebbero ampiamente i tempi del loro mandato: infatti, prima hanno un mese per indire le elezioni, poi ancora almeno venti giorni per la seconda convocazione, poi una nuova convocazione! Personalmente sono contrario a questa soluzione. Se due elezioni non raggiungono il *quorum* necessario, vuol dire che nell'interno dell'ordine vi è qualcosa che non va, per cui la nomina del commissario, di fronte al disinteresse degli iscritti, mi sembra essere l'unica soluzione valida.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Condivido in pieno il parere espresso dal Presidente.

PRESIDENTE. Il relatore Bova, ha presentato tre emendamenti. Il primo è così formulato: « *All'articolo 12, alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole*: nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ».

Il secondo è del seguente tenore: « *All'articolo 12, ultimo comma, sopprimere le parole*: in quanto applicati ».

Il terzo è un comma aggiuntivo: « *All'articolo 12, dopo il secondo comma aggiungere il seguente comma:* « Analogo provvedimento viene adottato dal ministro per la grazia e giustizia nel caso in cui nella seconda votazione non si sia raggiunto il *quorum* di cui al terzo comma dell'articolo 6 ».

Pongo in votazione il primo emendamento proposto dal relatore Bova.

(*È approvato*).

Pertanto il primo comma dell'articolo 12 risulta così formulato:

« La Commissione centrale, ove accolga un ricorso che investa l'elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del secondo comma, avvertendo che non sono stati presentati emendamenti:

« Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dato che stiamo procedendo all'approvazione di questo articolo per commi, do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore Bova: « *All'articolo 12, dopo il secondo comma aggiungere il seguente comma*: Analogo provvedimento viene adottato dal Ministro per la grazia e giustizia nel caso in cui, in sede di seconda votazione, non sia raggiunto il *quorum* di cui al terzo comma dell'articolo 6 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'ultimo comma il relatore Bova ha presentato il seguente emendamento: « *All'articolo 12, ultimo comma, sopprimere le parole:*, in quanto applicabili ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

S'intende, pertanto, che l'inciso è stato soppresso. Conseguentemente l'ultimo comma risulta così formulato:

« Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 12 risulta, quindi, a seguito delle modificazione apportate, così formulato:

ART. 12.

(*Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale*).

La Commissione centrale, ove accolga un ricorso che investa l'elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia nonché al procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.

Analogo provvedimento viene adottato dal Ministro per la grazia e giustizia nel caso in cui, in sede di seconda votazione, non sia raggiunto il *quorum* di cui al terzo comma dell'articolo 6.

Il commissario straordinario provvede, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione del Consiglio con le modalità previste dalla presente legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

(*Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale*).

La Commissione centrale, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni deve proporre, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, per la loro sostituzione, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 6, comma quinto.

In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro provvede, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, per l'ipotesi in cui sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.

BREGANZE. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge del 1963 fa riferimento al decreto del Capo dello Stato. Se noi in questo disegno di legge recepiamo tale norma, il Ministro per la grazia e giustizia dovrà chiedere l'emanazione di un decreto al Capo dello Stato.

BOVA, *Relatore*. È proprio questo lo scopo dell'articolo; il Ministro per la grazia e giustizia deve, infatti, chiedere al Capo dello Stato di far subentrare nella Commissione centrale il primo dei non eletti.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 13 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

BISANTIS. Mi domando come mai il compilatore di questo disegno di legge abbia introdotto delle norme completamente inusitate, più che nuove, sconvolgendo un sistema che ha dato degli ottimi risultati nel campo degli

ordini professionali come quello degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, dei dottori in economia e commercio, degli agronomi, degli attuariali, dei ragionieri, dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali.

Ora, il decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, prevede delle norme chiare, precise, per la convocazione delle assemblee, la loro validità e per quella delle votazioni, per le formazioni delle graduatorie, ecc.

Con questo disegno di legge che è così confuso – anzi, mi permetto di dire, confusionario – andiamo ad innovare un sistema già consolidato aggiungendo principî che sono veramente strani: perché deve essere data comunicazione al procuratore della Repubblica e perché mai il Capo dello Stato viene in considerazione in questa legge?

Mi rendo conto che gran parte degli articoli sono già stati approvati, ma vorrei pregare egualmente il sottosegretario di far esaminare a fondo questa questione dagli uffici del Ministero per vedere se sia necessario e opportuno innovare un sistema che ha dato ottimi risultati e comunque, eventualmente, limitarsi a modificarlo per ampliarlo con nuove previsioni, ma non per sconvolgerlo. Tanto più che si tratta di norme farraginose, contraddittorie, che non so quali sorprese ci riserveranno nella loro pratica attuazione e che presentano anche una formulazione molto contorta.

Prego, veramente, di esaminare tutta la questione soprattutto alla luce della legge generale che ho ricordato e cioè quella del 23 novembre 1944, n. 382, che non mi risulta essere stata abrogata.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda e considerando la portata delle osservazioni del deputato Bisantis, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO